



PROCURA GENERALE
della Corte di cassazione

Sezione 1^a civile

Udienza Camerale del 25 febbraio 2026

Sostituto Procuratore Generale

Giovanni Battista Nardecchia

Causa n. 9, r.g. n. 212/2024

Rel., Cons. Vella

Con il primo motivo del ricorso si censura la sentenza ex art. 360 comma 1, n. 3 cpc per violazione e falsa applicazione degli artt. 132, 135, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c.; 129, l.f.

Col primo motivo si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto, in violazione delle disposizioni citate, che il decreto di omologa del concordato, nel riportare la proposta di concordato in maniera parziale, ha escluso dal contenuto della stessa l'obbligazione alternativa di soddisfazione dei creditori col ricavato della vendita dell'immobile oggetto del vincolo di destinazione ai sensi dell'art 2645 ter c.c., scelta dalla ricorrente per l'esecuzione del concordato.

Dal contenuto testuale del decreto di omologazione della proposta di concordato fallimentare presentata dalla VI srl, pronunciato dal Tribunale di Salerno in data 14.5.2021, ritrascritto negli atti di causa, si legge che la proposta consisteva nella "Messa a disposizione in favore della procedura concordataria dell'importo di Euro 1.250.000,00 (Euro un milioneduecentocinquanta/00) al fine di soddisfare:.... E che i pagamenti sono stati garantiti mediante un vincolo di destinazione, ai sensi dell'art. 2645 ter c.c., su un terreno in Battipaglia (SA) dell'estensione di circa mq. 12.000 con concessione edificatoria, di proprietà della (omissis) srl, del valore stimato dall'arch. (omissis), con perizia giurata, del 25/9/18 dal valore di circa € 2.000.000,00, con obbligo di quest'ultima di non alienare, fittare, né ipotecare il detto bene fino alla sentenza che decide le sorti del concordato".

Dal che non può che convenirsi con le conclusioni della corte d'appello secondo cui il contenuto della proposta è rimasto cristallizzato nel decreto di omologa, che prevedeva l'unica obbligazione da parte della proponente di mettere a disposizione della procedura la somma di € 1.250.000,00.

Appare quindi infondato il primo motivo nella parte in cui la ricorrente sostiene che il Tribunale prima e la corte d'appello poi avevano errato nel ritenere non prevista

nella proposta concordataria l'obbligazione alternativa (al pagamento della somma offerta ai creditori) di vendita dell'immobile offerto in garanzia e di soddisfazione dei creditori col ricavato, alla quale poteva accedersi decorso un anno dall'omologa e in caso di mancato pagamento dell'importo offerto. Ciò perché la parte della proposta relativa alla vendita dell'immobile non era stata riportata nel decreto di omologazione.

Il contenuto decisorio del concordato promana sempre ed esclusivamente dal decreto di omologa del concordato e da questo dipende pur se l'indicazione del debitore sul contenuto della proposta viene a rivestire i tratti e la portata dell'indicazione vincolante.

Né può ritenersi che il giudice delegato potesse comunque, nella fase esecutiva, mutare i termini della questione, integrando e/o mutando la proposta omologata in quanto nel caso di specie ciò che è in contestazione non sono le modalità della liquidazione, ma il contenuto della proposta, l'esistenza, cioè, di un'obbligazione alternativa a quella avente ad oggetto la messa a disposizione della somma.

Se poi deve intendersi che con tale motivo la ricorrente censuri la corte d'appello nella parte in cui ha confermato l'interpretazione del contenuto del provvedimento di omologa, appare evidente la sua inammissibilità posto che con riferimento all'interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali si deve fare applicazione, in via analogica, dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 12 e seguenti delle preleggi, in ragione dell'assimilabilità di tali provvedimenti, per natura ed effetti, agli atti normativi (ex multis Cass. 1° settembre 2022, n. 25826; Cass. 21 febbraio 2014, n. 4205).

Canoni ermeneutici non oggetto di specifica censura.

Infondatezza ed inammissibilità del primo motivo cui consegue l'assorbimento dell'esame del secondo motivo con cui si censura la sentenza ex art. 360 comma 1, n. 3 cpc per violazione e falsa applicazione dell'art. 125 l.f. (nella parte in cui ha ritenuto che il contenuto della proposta di concordato coincida con quanto già riportato nel decreto di apertura del concordato).

Con il terzo motivo di ricorso, la VI srl ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Salerno per violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 2909 c.c., 129, 130 e 131 L.F., ovvero "per avere fatto discendere dalla mancata impugnazione del decreto di omologazione l'effetto di individuare il contenuto della proposta unicamente nel testo parziale della stessa riportato nel decreto di omologazione".

Assume la ricorrente che – poiché ai sensi dell'art. 129, comma 4, l.f. (qui applicabile *ratione temporis*), se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato fallimentare con decreto motivato non soggetto a gravame – nel caso di specie, "al contrario di quanto erroneamente affermato dalla Corte d'appello, il decreto di omologazione non era impugnabile. Lo sarebbe stato, invece, in caso di proposizione delle opposizioni".

Né sarebbe stato possibile il ricorso in cassazione ex art. 111 l.fall.

Come è ben noto, in diverse decisioni è stato statuito che, in tema di concordato fallimentare - in virtù di un'interpretazione imposta da una lettura costituzionalmente orientata dalla L. Fall., art. 129, comma 4, analoga a quella già seguita in tema di decreto di ammissione alla amministrazione controllata, secondo la L. Fall., abrogato art. 188 (Cass. n. 3585/2011) ed alla luce dei principi elaborati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 279/2010 - avverso il decreto di omologazione pronunciato in assenza di opposizioni, ai sensi della L. Fall., art. 129, comma 4, può essere presentato ricorso immediato per cassazione ex art. 111 Cost. (solo) da parte di quei soggetti potenzialmente interessati che, pur pienamente identificabili dall'esame degli atti della procedura fallimentare, non avessero ricevuto individualmente la comunicazione del decreto del G.D. riportante la proposta di concordato (Cass. 19641/2021; Cass. n. 16804/2019; vedi conf. Cass. n. 3585/2011).

Se quindi la Corte non si è mai direttamente occupata della specifica questione attinente alla legittimazione del debitore a proporre ricorso per cassazione in caso di decreto di omologa del concordato fallimentare non oggetto di opposizione, utili elementi per la decisione possono essere tratti dalle decisioni intervenute con riferimento all'analoga fattispecie avente ad oggetto l'omologa del concordato preventivo.

Invece anche il decreto con cui, in assenza di opposizioni, il tribunale omologa il concordato, ai sensi della L.Fall., art. 180, comma 3, è "non soggetto a gravame"; trattandosi quindi pacificamente di provvedimento decisorio e definitivo e deve ritenersi esperibile direttamente il ricorso straordinario per cassazione.

Ora, è fermo nella giurisprudenza della Corte il principio a tenore del quale la qualità di parte legittimata a proporre appello o ricorso per cassazione, spetta soltanto ai soggetti che abbiano formalmente assunto la veste di parte nel previo giudizio di merito, compresa, com'è ovvio, la parte rimasta contumace; sicché è inammissibile l'impugnazione proposta contro soggetti diversi da quelli che sono stati parti nel suddetto giudizio (Cass. S.U. 28/11/2001, n. 15145; vedi anche Cass. 16/01/2012, n. 520; Cass. 16/06/2006, n. 13954; Cass. 7/04/1995, n. 4063).

E questo principio vale anche per il ricorso straordinario per cassazione (Cass. S.U. n. 15145 del 2001).

In tema di omologa del concordato preventivo, nel vigore dell'originaria disciplina introdotta dalla legge del '42, la Corte ha affermato che legittimati a impugnare il provvedimento che, decidendo sull'opposizione, omologa o respinge il concordato (all'epoca mediante il rimedio dell'appello L.Fall., ex art. 183), erano esclusivamente i soggetti - opposenti e debitore - che avevano rivestito la qualità di parte in senso formale nel relativo giudizio di omologa (Cass. 29/02/2016, n. 3954).

I precedenti arresti della Corte, nei quali risulta che sia stato dichiarato espressamente ammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto di omologa senza opposizioni, riguardano quindi anche ricorsi proposti dal debitore, perché il tribunale aveva nominato un liquidatore diverso da quello indicato dall'istante (Cass. 15/07/2011, n. 15699; Cass. 29/07/2021, n. 21815), oppure aveva nominato un

liquidatore ancorché non si trattasse di un concordato con cessione dei beni (Cass. 18/01/2013, n. 1237).

Principi applicabili anche al concordato fallimentare

Nel caso di assenza di opposizioni, come quello di specie, nessun gravame è ammesso ma ciò non toglie che contro il decreto di omologa del concordato fallimentare possa sempre proporsi ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. anche da parte del debitore se, come nel caso di specie, il provvedimento impugnabile riveste carattere decisorio. A tale proposito occorre osservare che la pronuncia di omologazione riveste senza ombra di dubbio carattere decisorio in quanto vincolante non solo per i creditori di cui determina una riduzione delle rispettive posizioni creditorie. (v. in relazione al concordato fallimentare Cass. 3585/11), ma anche per il debitore, dovendosi aggiungere, con riferimento al caso di specie, che la società debitrice contesta con il presente ricorso il fatto che non sia stato riconosciuto il proprio diritto ad adempiere il concordato anche con un'obbligazione alternativa a quella rimasta inadempita e prospetta, quindi, necessariamente sotto tale profilo il carattere decisorio della pronuncia impugnata.

La ricorrente avrebbe quindi potuto e dovuto proporre immediato ricorso straordinario per cassazione contro il decreto di omologazione pronunciato de plano dal Tribunale per far valere le censure dedotte erroneamente in questa sede.

Ne deriva l'infondatezza del terzo motivo.

Con il quarto ed il quinto motivo di ricorso (che possono essere esaminati congiuntamente), la VI srl ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Salerno, rispettivamente, per "Nullità della sentenza. Motivazione mera-mente apparente. Violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c., 1458 c.c., 140 l.f.", e per "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2465 ter c.c. e 140 l.f."

Col quarto motivo di ricorso, la ricorrente assume che "l'effetto della risoluzione del concordato non può che essere quello proprio previsto dall'art. 1458 c.c., con la conseguente liberazione delle parti dagli obblighi assunti e, nel caso in esame, il terzo proponente dal pagamento della somma offerta ed il fallito, per conto della massa, dal trasferimento dell'attivo fallimentare", in quanto, diversamente opinando, il proponente "sarebbe ugualmente tenuto al pagamento di quanto proposto ai creditori".

Secondo la ricorrente, l'art. 140, comma 3, L.F. sarebbe riferibile "soltanto alle garanzie in senso tecnico, la cui sopravvivenza risponde al principio di solidarietà nel fallimento, per effetto del quale la pronuncia di risoluzione non incide sugli effetti positivi del concordato, che restano definitivamente acquisiti al fallimento".

Su queste basi, nel successivo quinto motivo di ricorso, la VI srl censura "l'accostamento che la sentenza impugnata fa del vincolo di destinazione alla cauzione ed alle altre garanzie tipiche", evidenziando che, secondo la giurisprudenza, il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. costituisce, di regola, un negozio unilaterale (non

perfezionandosi con l'incontro delle volontà di due o più soggetti, ma essendo sufficiente la sola dichiarazione di volontà del disponente), e per giunta a titolo gratuito, in quanto di per sé determina un sacrificio patrimoniale da parte del disponente, che non trova contropartita in un'attribuzione in suo favore. Esso inciderebbe, dunque, sulla responsabilità patrimoniale prevista dall'art. 2740 c.c., "restringendone la portata mediante la separazione di una parte del patrimonio per la realizzazione di uno specifico scopo", ma "non costituisce affatto una garanzia in senso tecnico, così come non lo è la responsabilità patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c."

Conclude, quindi, la ricorrente che – una volta escluso che il vincolo in questione costituisca una garanzia in senso tecnico – "deve di conseguenza pure negarsi che esso rientri nell'ambito di applicazione del terzo comma dell'art. 140 L.F."

In caso di annullamento o risoluzione del concordato fallimentare, la L.Fall., art. 140, comma 3, prevede infatti che i creditori anteriori conservano le garanzie per le somme tuttora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato, e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso.

Nel dirimere un contrasto di giurisprudenza riguardante la legittimazione all'escussione delle predette garanzie, le Sezioni Unite della Corte hanno poi chiarito che la titolarità attiva del rapporto di garanzia non spetta al debitore concordatario, dal momento che la garanzia s'inserisce in un rapporto (destinato a perdurare oltre i limiti della procedura concordataria) che lega il garante ai creditori a beneficio dei quali è stata prestata; hanno osservato inoltre che, pur con i caratteri di specialità da cui è connotata, la garanzia si riferisce comunque soltanto alle obbligazioni che il debitore assume nei confronti dei creditori esistenti al momento del concordato, i quali non s'identificano con quelli nel cui interesse si svolge la procedura fallimentare conseguente alla risoluzione; hanno aggiunto infine che l'eventuale escussione della garanzia non arrecherebbe alcun reale beneficio al patrimonio del fallito, dal momento che il garante escusso può vantare un diritto di regresso da insinuare al passivo del fallimento, ed hanno quindi concluso che la predetta legittimazione non spetta al curatore, ma ai singoli creditori (cfr. Cass., Sez. Un., 18/05/2009, n. 11396; Cass., Sez. I, 4/11/2011, n. 22913).

Secondo la concorde affermazione della dottrina e della giurisprudenza la norma di cui alla L.Fall., art. 140, comma 3, è riferibile soltanto alle garanzie in senso tecnico, la cui sopravvivenza risponde al principio di solidarietà nel fallimento, per effetto del quale la pronuncia di risoluzione non incide sugli effetti positivi del concordato, che restano definitivamente acquisiti al fallimento (Cass. 19604/2017).

Tale affermazione è volta a differenziare la sorte delle garanzie da quella degli altri obblighi assunti per l'esecuzione del concordato, i quali sono invece destinati a venir meno per effetto della risoluzione.

Di talché è necessario valutare se anche al vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. possa riconoscersi la finalità di garantire la serietà dell'iniziativa, e quindi una funzione di garanzia.

Potendo invero rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 140 c. 3 l.fall. sia le garanzie "tipiche", sia garanzie non tipizzate, purché egualmente finalizzate a validare la serietà della proposta concordataria, in funzione dell'adempimento delle condizioni offerte.

Invero, sempre con riferimento al concordato fallimentare, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto, ad esempio, la funzione di garanzia alla cauzione, evidenziando l'affinità rispetto alle altre forme di cauzione previste dalla normativa sostanziale e processuale, il cui tratto comune è stato individuato nelle modalità di realizzazione della garanzia, costituite dal deposito di denaro o cose mobili da parte dell'obbligato e nella destinazione degli stessi a restare acquisiti in caso d'inosservanza degli obblighi a presidio dei quali ne è stata imposta la consegna (cfr. Cass., Sez. I, 4/08/2017, n. 19604): in virtù di tale funzione, la cauzione è stata qualificata come una garanzia reale atipica, assimilabile al pegno irregolare, che consente al creditore, in caso d'inadempimento del debitore, di procedere alla vendita delle cose depositate o di chiedere l'assegnazione della somma versata, sino a concorrenza del proprio diritto (cfr. Cass., Sez. I, 8/ 10/2014, n. 21205; Cass., Sez. III, 20/05/1999, n. 4912; Cass., Sez. I, 18/ 06/1968, n. 2005).

E' proprio tale assimilazione, peraltro, a giustificare l'esclusione dell'obbligo di restituzione da parte del curatore, in caso di risoluzione del concordato per inadempimento, in tanto potendosi realizzare la funzione della cauzione, in quanto la somma costituita in garanzia non vada dispersa, ma resti definitivamente acquisita al fallimento, per essere successivamente distribuita tra tutti i creditori o soltanto tra quelli che abbiano aderito al concordato, a seconda che si tratti di concordato fallimentare o preventivo (Cass 4697/2021).

Il versamento della cauzione, assicurando da un lato la serietà della proposta concordataria ed aggiungendosi dall'altro alle garanzie prestate per l'adempimento delle condizioni offerte, trasferisce a carico del proponente il rischio della mancata attuazione, cui fa seguito in ogni caso l'incameramento della somma versata, e ciò tanto nel caso in cui la proposta sia stata formulata dal debitore quanto nel caso in cui sia stata formulata da un terzo assuntore, il quale non può considerarsi estraneo all'iniziativa, assumendo in proprio gli obblighi derivanti dall'omologazione del concordato (cfr. Cass., Sez. I, 4/08/2017, n. 19604).

L'art. 2645-ter c.c. prevede un vincolo di destinazione "atipico", nel quale gli scopi non sono predeterminati dal legislatore ma rimessi all'autonomia privata, sempreché superino il giudizio della meritevolezza degli interessi perseguiti.

L'atto di destinazione quale risulta dall'art. 2645-ter c.c. si sostanzia nella funzionalizzazione di un bene, con apposizione del vincolo sul bene stesso, al fine del raggiungimento di un determinato scopo.

La Corte ha ritenuto meritevole di tutela il fine perseguito dall'impresa che, anteriormente al deposito del ricorso per concordato preventivo, costituisca sul patrimonio un vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. al fine di consentire la soddisfazione proporzionale dei creditori non muniti di cause di prelazione, con

conseguente inefficacia dell'ipoteca giudiziale successivamente iscritta, a seguito dell'esercizio di un'azione esecutiva, su beni immobili facenti parte di quel patrimonio, a garanzia di un debito che risulti estraneo allo scopo dell'atto di destinazione. (Cass. 1260/2019).

Una volta affermata la meritevolezza di un vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. con finalità di garanzia atipica, volto a consentire la soddisfazione dei creditori concordatari, appare evidente che la questione va risolta con riferimento al caso specifico, ovvero alla specifica funzione che tale vincolo assume nell'ambito della proposta concordataria.

Orbene nel caso di specie dalla semplice lettura del decreto di omologazione si evince che il debitore ha voluto attribuire a tale vincolo la finalità di garantire la serietà dell'iniziativa: "I pagamenti sono stati garantiti mediante un vincolo di destinazione, ai sensi dell'art. 2645 ter c.c., su un terreno in Battipaglia (SA) dell'estensione di circa mq. 12.000 con concessione edificatoria, di proprietà della VI srl, del valore stimato dall'arch. (omissis), con perizia giurata, del 25/9/18 dal valore di circa € 2.000.000,00, con obbligo di quest'ultima di non alienare, fittare, né ipotecare il detto bene fino alla sentenza che decide le sorti del concordato".

Peraltro, se fosse vero che, come sostiene il ricorrente, che lo scioglimento del vincolo derivante dall'omologazione del concordato comporti necessariamente lo scioglimento del vincolo di destinazione, verrebbe meno ogni garanzia di serietà della proposta, tanto più che la prestazione di garanzie costituiva elemento imprescindibile e necessario della proposta di concordato fallimentare ex art. 124 l.fall.

In altri termini, non è ipotizzabile il venir meno della garanzia proprio nel momento patologico della risoluzione dovuta all'inadempimento dell'imprenditore o del garante (cfr. Cass., Sez. Un., 18/02/1997, n. 1482). Diversamente opinando, il concordato, da strumento per assicurare una più rapida definizione della procedura concorsuale, attraverso un parziale ma garantito soddisfacimento delle ragioni creditorie, finirebbe per trasformarsi in un espediente per prorogare artificiosamente il dissesto in danno degli incolpevoli creditori, sui quali, se privati della garanzia prestata per l'attuazione del concordato, verrebbe spostato il rischio relativo all'inadempimento e alla conseguente risoluzione del concordato medesimo.

Ne deriva l'infondatezza dei motivi.

Si chiede quindi il rigetto del ricorso con l'affermazione del seguente principio di diritto: in caso di annullamento o risoluzione del concordato fallimentare il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter cc. con funzione di garanzia atipica rientra nell'ambito di applicazione del terzo comma dell'art. 140 L.F.

p.q.m.

Il P.M. chiede

Il rigetto del ricorso.

Roma, 21 gennaio 2026.

**PER IL PROCURATORE GENERALE
IL SOSTITUTO
Giovanni Battista Nardecchia**